

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LONGOBUCCO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 13/03/2019

FATTO

Parte ricorrente riferisce che in data 9.12.2013 stipulava un contratto di fido con apertura di credito in conto corrente con mandato a vendere, per l'importo di euro 500,000,00, garantito da portafoglio vincolato, nel quale venivano depositati fondi in dollari; alla fine del novembre 2017, e poi nei primi giorni di dicembre dello stesso anno chiedeva *“sia verbalmente che in forma scritta al proprio gestore finanziario”* di *“chiudere il fido e di vendere i titoli a garanzia”* (scelta motivata dalla necessità di liquidità e di avere la posizione “fidi” libera presso la Centrale dei Rischi).

Parte ricorrente, *“vista l'inerzia”* del promotore, il successivo 13.12.2017, chiedeva nuovamente, a mezzo l'applicativo “Whatsapp”, *“con urgenza”* un appuntamento per concludere immediatamente l'operazione; dopo vari rinvii (attestati dagli allegati messaggi via Whatsapp), si concretizzava l'appuntamento in filiale in data 18.12.2017 e *“in tale sede veniva nuovamente spiegata la necessità di chiudere il Fido per liberare la posizione in Banca d'Italia”*. In quell'occasione il promotore finanziario *“faceva firmare a questo assistito modulo di mandato a vendere fondi in bianco e non compilato”* (cfr. all. 5 al ricorso) *“spiegando che la procedura prevedeva di liberare i fondi dal vincolo e diventati questi disponibili venivano venduti e quindi convertiti in euro. Fatto ciò il fido si sarebbe chiuso e l'operazione si sarebbe conclusa”*.

Trascorsi alcuni giorni senza ricevere notizie, Parte ricorrente contattava il promotore con messaggio Whatsapp in data 28.12.2017, ricevendo rassicurazioni sul fatto che la pratica di uscita dal fido avrebbe dovuto risultare visibile i primi di gennaio. Tradite tali aspettative,

il ricorrente trasmetteva un ulteriore messaggio Whatsapp al promotore in data 9.1.2018, chiedendo spiegazioni e ricevendo in pari data nuove rassicurazioni circa il fatto che l'allungamento della tempistica era dovuto alle feste natalizie e che gli avrebbe dunque fatto sapere.

Il successivo 12.1.2018, il promotore contattava il ricorrente a mezzo Whatsapp, domandando di “accedere” e confermare la vendita di n. 2 fondi in modo da avere liquidità, facendo presente che avrebbe poi sboccato i fondi in tempi rapidi; seguiva una ulteriore richiesta di chiarimenti di Parte ricorrente in data 19.1.2018, con esplicita domanda di copia del documento di vendita dei fondi sottoscritto, riscontrata con una ulteriore rassicurazione sul fatto che a breve sarebbe stato mandato tutto. Parte ricorrente, “*stanco dei continui rinvii, dei continui “palleggiamenti” e soprattutto del fatto che decorsi quasi due mesi dalla richiesta di chiusura del fido con vendita dei fondi a garanzia nella era stato effettuato*”, in data 24.1.2018, rappresentava la situazione all’*help desk* della banca (cfr. all.13 al ricorso), il quale, il giorno successivo, comunicava l’avvenuta variazione del fido (con abbassamento a 440.000,00 euro) e faceva presente non risultare pervenuta alcun pratica di estinzione del fido medesimo (cfr. all.ti 14 e 15 al ricorso).

Tanto premesso, esaminando il modulo fatto sottoscrivere dal consulente in bianco – nelle sue intenzioni per ottenere la chiusura del fido -, inviato al ricorrente solo a seguito di sua richiesta in data 19.1.2018, lo stesso ricorrente “*si rendeva conto che l’operazione messa in piedi [dalla banca] ... non era la richiesta di chiusura del FIDO, bensì la sua riduzione. Operazione completamente diversa da quella richiesta fin a far data dai primi di dicembre 2017*”. Lamenta Parte ricorrente che “*in buona sostanza il promotore finanziario si era completamente disinteressato di quanto richiestogli dal proprio cliente omettendo di dare esecuzione a quanto reiteratamente gli richiedeva [il ricorrente] così violando anche i più elementari obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico*”; a seguito delle rimostranze rese il giorno stesso dal ricorrente, perveniva il giorno successivo una email da parte del consulente, in data 26.1.2018 (cfr. all. 16 al ricorso), nella quale si richiedeva la sottoscrizione del documento allegato al fine di pervenire alla chiusura totale del fido ed alla vendita dei titoli associati al portafoglio. In data 7.2.2018 la posizione si chiudeva, “*rimanendo a tutt’oggi ancora aperta la posizione della Centrale Rischi Banca d’Italia*”.

Parte ricorrente proponeva reclamo in data 27.2.2018, ricevendo riscontro negativo da parte dell’intermediario in data 29.3.2018.

Parte ricorrente, afferma che il “*negligente quanto assolutamente immotivato e ingiustificabile ritardo*” del consulente (e quindi della banca) nell’effettuazione della chiusura del fido, unita alla “*totale mancanza di professionalità, di correttezza, di trasparenza e di informazione*”, ha comportato danni economici notevoli per la diminuzione del valore dei fondi. In particolare, “*essendo i titoli in DOLLAR US, il fatto di convertire il capitale in Euro il 7.2.2018 anziché nel dicembre 2017 come richiesto*” avrebbe comportato per il ricorrente una perdita patrimoniale pari ad euro 79.529,38, di cui chiede il ristoro.

Parte resistente ha eccepito che:

- il modulo di cui all’all. 3 –debitamente sottoscritto dal ricorrente -, è inequivocabilmente denominato “*Modifica mandato a vendere*”. “*Si ritiene, in ogni caso, che alcun elemento di tale modulo possa dar luogo all’erroneo convincimento che la richiesta in esso contenuta sia di estinzione totale del fido*”;

- peraltro il modulo in esame, oltre a contenere l'esplicita richiesta di *“riduzione composizione dossier”*, aveva ad oggetto anche la contestuale comunicazione, da parte del cliente, della *“nuova composizione dossier mandato a vendere”*; dunque il cliente, in tale occasione, ha specificato un nuovo ordine di priorità in base al quale la Banca avrebbe dovuto eseguire, ove necessario, le vendite degli strumenti per i quali il vincolo di concessione in mandato a vendere continuava a sussistere;
- *“tale ultima circostanza esclude in modo inconfutabile che con il modulo di cui all'allegato 3 il Cliente possa aver legittimamente ritenuto di aver avanzato una richiesta di estinzione totale del fido”*;
- risultano poi prive di pregio le asserzioni circa l'avvenuta sottoscrizione del modulo *“in bianco”*. Infatti, in forza del principio di auto responsabilità più volte richiamato dall'ACF (cfr. decisioni ACF n. 20 del 18.7.2017 e n. 692 del 27.7.2018), il cliente non può che essere vincolato alle dichiarazioni che sottoscrive, assumendo la paternità delle stesse; *“tale circostanza reca in sé l'onere per il cliente di rendersi conto di ciò che sottoscrive”*;
- ed ancora, il ricorrente ha affermato di aver richiesto l'estinzione del fido *“sia verbalmente che in forma scritta”*; al riguardo, tuttavia, non può non evidenziarsi che le allegazioni di controparte non sono costituite da disposizioni impartite nel rispetto delle modalità contrattualmente previste (cfr. all. 6 alle controdeduzioni), *“bensì da meri messaggi scambiati con il consulente finanziario tramite l'applicazione “WhatsApp”*. *“Per quanto ovvio”* si rileva come tali messaggi *“non abbiano alcun carattere dispositivo e quindi vincolante per la banca”*;
- le uniche disposizioni pervenute alla banca – debitamente sottoscritte dal ricorrente ed inoltrate nel rispetto delle modalità contrattualmente pattuite – riguardano: i) la riduzione del fido; pervenuta in data 23.1.2018 ed evasa in data 25.1.2018 e; ii) l'estinzione del fido, pervenuta il 31.1.2018 e la cui gestione si è conclusa il 7.2.2018;
- quanto infine all'asserita attuale permanenza di tale segnalazione in Centrale dei Rischi – *“inerente, lo ribadiamo, l'avvenuta concessione e successiva estinzione del fido e priva pertanto di qualsivoglia connotazione pregiudizievole”* –, si precisa che la stessa risulta correttamente storicizzata nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, ovvero resterà visibile sino allo scadere dei ventiquattro mesi successivi al 7.2.2018 (i.e. alla data di estinzione del fido);

Parte resistente chiede in conclusione la reiezione del ricorso.

DIRITTO

Viene in questa sede in contestazione l'asserito non corretto comportamento tenuto dal promotore finanziario il quale, a fronte della richiesta in tal senso formulata da parte del ricorrente, non avrebbe tempestivamente dato seguito alla chiusura del fido, determinando così una perdita di valore dei titoli detenuti dallo stesso ricorrente, venduti con ritardo rispetto al giorno della richiesta. Di tale perdita, data appunto dalla differenza di valore registrata sui titoli al momento della richiesta di chiusura ed al momento della effettiva data di vendita, il ricorrente domanda il ristoro.

Sulla scorta della documentazione allegata dalle parti, risulta acclarato quanto segue:

- 1) il modulo di “*modifica di mandato a vendere*”, reca la data del 18.12.2017, il timbro per ricevuta della banca del 23.1.2018, e la firma del ricorrente (dallo stesso mai disconosciuta);
- 2) la comunicazione di avvenuta variazione del fido reca la data del 25.1.2018;
- 3) la richiesta di “chiusura fido MAV”, reca la data del 26.1.2018 e la sottoscrizione del ricorrente (la quale, secondo quanto affermato dalla banca e non contestato dal ricorrente, sarebbe stata dalla stessa ricevuta in data 31.1.2018);
- 4) in data 7.2.2018, per concorde affermazione delle parti, il fido è stato estinto.

Tanto chiarito, sulla base della valutazione dei detti dati oggettivi, e a prescindere dalle affermazioni delle parti, la domanda di chiusura totale del fido, “*con conseguente vendita del comparto (...) a copertura della chiusura del fido e conseguente svincolo di tutti i comparti presenti sul dossier a garanzia di tale posizione MAV*”:

- a) è stata sottoscritta dal ricorrente il 26.1.2018;
- b) è stata ricevuta dalla banca il 31.1.2018.

A fronte di ciò, la chiusura del rapporto si è avuta il 7.2.2018,

Tra la data di ricezione della richiesta e la effettiva chiusura del fido è pertanto intercorso un periodo di n. 5 giorni lavorativi (senza contare il sabato). Tenendo conto soltanto dei detti fatti, non parrebbe quindi *prima facie* fondata la contestazione del ricorrente in merito alla asserita negligenza del promotore.

Secondo quanto sostenuto dal ricorrente, la sua intenzione era quella di chiudere il fido sin dal principio, ovvero sin dalla data di sottoscrizione del modulo allegato in atti (datato 18.12.2018 e recante il timbro per ricevuta della banca del 23.1.2018), che però ne ha comportato la sola riduzione, procrastinandosi la chiusura del fido sino al 7.2.2018.

Su tale punto, preso atto di tutta la documentazione allegata dalle parti, *ivi* compreso - pertanto - lo scambio di messaggi avvenuto tra le parti a mezzo *e-mail* e *Whatsapp*, parrebbe presuntivamente vero che il ricorrente avesse in animo di chiudere il fido sin dal principio (fatto che si percepisce già dalla mail trasmessa al promotore il 13.1.2018, nel quale si legge: “*Simone, mi devi predisporre l'uscita dal portafoglio vincolato. Mi potresti dare un appuntamento per definire i documenti necessari?*”).

Senonché, anche tenuto conto del detto scambio di comunicazioni, ed assumendo che lo stesso abbia valore probatorio in questa sede, resta comunque il fatto (di carattere insormontabile) che il ricorrente ha sottoscritto in data 26.1.2018 un modulo intitolato *expressis verbis* “*MODIFICA DI MANDATO A VENDERE*” (e non chiusura totale del fido), avente anche ad oggetto la contestuale comunicazione della “*nuova composizione dossier mandato a vedere*”.

Detto fatto oggettivo, anche valutata la documentazione ulteriormente prodotta dalle parti, non appare superabile, trattandosi di documento del quale il ricorrente ha assunto la paternità attraverso la sottoscrizione (mai disconosciuta).

Quanto sopra affermato non parrebbe scalfibile neppure dalla affermazione del ricorrente, per la quale il modulo anzidetto sarebbe stato sottoscritto “in bianco” e poi compilato dal consulente finanziario.

Ciò, per due ordini di ragioni:

1. la prima, data dal fatto che, comunque, il modulo risultava predisposto per la modifica del mandato a vendere, recante specifica intestazione in tale senso (non si

trattava, quindi, di un foglio totalmente in bianco);

2. la seconda è che – comunque - non risultano supportate da idonee allegazioni documentali le asserzioni del ricorrente circa il fatto dell'avvenuta compilazione postuma, da parte del consulente, del modulo allegato.

Sull'abusivo riempimento del modulo sottoscritto "in bianco" questo Collegio ha già avuto modo di precisare che (Collegio di Bologna, n. 9727/2018) *"La ricorrente ha contestato non già l'autenticità della sua sottoscrizione sul suddetto modulo contrattuale, quanto invece l'asserito abusivo riempimento del modulo da parte dell'intermediario quanto ai tassi di interesse. Di tale asserito riempimento abusivo di foglio firmato in bianco tuttavia la ricorrente non offre alcuna prova, né semplice né qualificata, laddove, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, "la denuncia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis", come nel caso di specie la ricorrente sostiene sarebbe avvenuto (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2014, n. 5417; in senso conforme Cass. 7 febbraio 2006, n. 2524; Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2003, n. 16007 e più recentemente Cass. civ., sez. VI, 25 novembre 2015, n. 24005; Cass. civ., sez. I, 27 maggio 2016, n. 11028). Nello stesso senso si è orientata anche la giurisprudenza dell'ABF. Ad esempio, il Collegio di Roma, con la decisione n. 8169/2016 richiama la giurisprudenza della Suprema Corte "la quale ritiene che, quando risulti accertata l'autenticità della sottoscrizione (come nel caso di specie), il sottoscrittore, ove voglia negare la paternità dell'atto documentato, ha l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito sia che il riempimento è poi avvenuto in violazione (falsità ideologica) o addirittura in assenza (falsità materiale) di un patto di riempimento (ex multis, Cass. sez. 3^a, 18 febbraio 2004, n. 3155, m. 570241). In conformità con tali principi, in un caso analogo, l'ABF (Collegio di Milano, dec. 8311/2015) ha stabilito che "secondo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 25445/2010), chi eccepisce di aver firmato un accordo in bianco ha l'onere di proporre querela di falso, mentre chi sostiene che il riempimento del modulo sia avvenuto in maniera diversa da quanto precedentemente pattuito deve provare l'abusivo riempimento. Il Collegio ha fatto proprio tale principio e rilevato che, nella fattispecie concreta, l'istante non ha prodotto alcuna prova di quanto affermato, accerta, pertanto, che questa non ha adempiuto all'onere probatorio a suo carico. La contestazione della parte, risulta, quindi, essere infondata e non può trovare accoglimento". Questo Collegio non ritiene di doversi discostare da tale orientamento".*

In conclusione, quindi, il ricorso è da respingere.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI